

Ai gentili clienti
Loro sedi

Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box

Premessa

Con i commi da 37 a 45 della legge di stabilità per il 2015 è stata prevista l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un **regime agevolato che consente la detassazioni dei redditi derivanti da beni immateriali, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi.**

Il regime, di carattere opzionale, si potrà applicare ai **titolari di reddito d'impresa**, anche nel caso in cui **non siano residenti in Italia** ma siano titolari di una **stabile organizzazione** nel paese.

L'agevolazione consiste nella **detassazione percentuale dei redditi prodotti dai beni immateriali (30% per l'anno in corso, aumentata al 40 ed al 50% per i due anni successivi)**, calcolata in relazione al rapporto tra **spese generali e spese agevolabili**. Per le cessioni di beni immateriali, invece, viene riconosciuta la **detassazione della plusvalenza nel caso di reinvestimento della stessa in ricerca** (come meglio illustrato nel proseguo).

Illustriamo, dunque, le potenzialità dell'istituto, che può riguardare tanto i **brevetti** quanto i **disegni**, i **modelli**, i **marchi** ed i **software protetti da copyright** (solo per citare gli esempi più comuni).

Il patent box

La legge di stabilità per il 2015 ha previsto **l'introduzione di un regime (opzionale) per la tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali**. Secondo quanto stabilito dal comma 37, i soggetti **titolari di reddito d'impresa** possono **optare per l'applicazione del nuovo regime agevolato**. In tal caso, **l'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile**. **Possono accedere alla misura**, ai sensi del comma 41, **i soggetti che "svolgano le attività di**

ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca [...] ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati [...]".

In riferimento alla disciplina fiscale, il comma 39 stabilisce che "***i redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare***". In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, "***il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione***", a condizione che lo stesso sia **determinato sulla base di un apposito accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate** nell'ambito di una **procedura di ruling**.

Secondo quanto previsto dal comma 40, invece, "***non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni [...], a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito [...] nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali [...]***".

OSSERVA

Ai sensi del comma 43, l'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 **rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta in riferimento all'IRAP**.

Le disposizioni in commento, ai sensi del comma 45, "***si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014***", quindi già dall'anno in corso.

Opzione ed applicazione

Come anticipato in premessa, **il nuovo regime agevolato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 ha carattere opzionale**. Nel caso di esercizio dell'opzione:

- **il contribuente non può revocare la stessa;**
- **l'opzione esplica i propri effetti per 5 anni.**


Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 190/2014, possono accedere all'agevolazione (o meglio al regime opzionale agevolato) i **titolari di reddito d'impresa**. Il decreto ha specificato che rientrano nell'ipotesi i seguenti soggetti ¹:

- **persone fisiche** che esercitano **attività commerciali;**
- **società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione;**
- **enti diversi dalle società, trust,** che esercitano **attività commerciale;**

¹ Rimangono escluse le società assoggettate a procedure di fallimento, amministrazione straordinaria o liquidazione.


- **società in nome collettivo ed in accomandita semplice;**
- **stabili organizzazioni.**

Con specifico riferimento all'**ambito territoriale di applicazione**, invece, viene stabilito che **possono esercitare l'opzione (anche) società, enti o trust con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato** a condizione che siano **residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione** e con i quali sia stato **instaurato effettivamente uno scambio di informazioni.**



L'agevolazione riguarda i **redditi che derivano dall'utilizzo delle opere d'ingegno, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi d'impresa, processi, formule e informazioni del campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.** L'agevolazione può essere fruita in tre ipotesi:

- **concessione in uso** dei beni immateriali;
- **utilizzo diretto** dei beni immateriali;
- **plusvalenze** derivanti dalla cessione dei beni immateriali.





Nell'ipotesi di **utilizzo diretto dei beni immateriali**, come si vedrà, è necessaria una **procedura di individuazione del reddito che può essere assoggettato all'agevolazione** (procedura di *ruling*). In riferimento alla terza ipotesi, invece, la **detassazione della plusvalenza è vincolata al reinvestimento delle somme nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili** ed è anche in questo caso previsto il ricorso alla **procedura di *ruling***.

Le disposizioni agevolative si applicano a condizione che **i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero **con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni agevolati**.

Concessione in uso e uso diretto: l'agevolazione

In riferimento alle prime due ipotesi di **concessione in uso** e **uso diretto**, si deve segnalare che **per entrambe viene prevista l'esclusione dal reddito complessivo di una quota di reddito pari al 30% per il periodo d'imposta 2015, 40% per il 2016 e 50% a partire dal 2017** (per i soggetti solari). **L'esclusione del reddito produce effetti sia in riferimento all'imposta sul reddito, sia in riferimento all'IRAP.**

AGEVOLAZIONE SU CONCESSIONE IN USO E USO DIRETTO	
Periodo di riferimento (soggetti solari)	Quota esclusa dal reddito (imposte sui redditi e IRAP)
2015	30%
2016	40%
2017	50%

Nell'ipotesi di **uso diretto del bene immateriale**, la determinazione dell'importo di reddito su cui applicare l'esclusione richiede la **preventiva attivazione di una procedura di *ruling***, conforme a quanto previsto dall'art. 8 del DL 269/2003.

OSSERVA

Tale procedura è una forma particolare di **interpello** che comporta il raggiungimento di un accordo con l'Agenzia delle Entrate (di **durata di 5 anni**) per **l'individuazione dei componenti positivi**

di reddito ascrivibili all'utilizzo dei beni immateriali e dei criteri con cui procedere all'allocazione dei componenti negativi

Bisogna segnalare che la procedura di *ruling* si applica anche nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

La quota di reddito agevolabile è **determinata sulla base del rapporto tra:**

- i **costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale** (aumentato fino al 30% in corrispondenza ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa);
- i **costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.**

Ai fini del **calcolo dell'agevolazione, sono inclusi nei costi di attività di ricerca e sviluppo:**

COSTI AMMISSIBILI	
I	Ricerca fondamentale, lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze.
II	Ricerca applicata, ovvero pianificata per acquisire conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti/processi.
III	Design, ovvero i costi sostenuti per lo sviluppo, l'ideazione e la progettazione di prodotti.
IV	Ideazione e realizzazione di software protetto da copyright.
V	Ricerche preventive, test e ricerche di mercato.
VI	Attività di presentazione, comunicazione e promozione.

Esenzione delle plusvalenze: l'agevolazione

La terza ipotesi di applicazione dell'agevolazione, invece, riguarda le **plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali**. Secondo quanto previsto dal comma 40 dell'articolo 1 legge n. 190/2014, **non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni agevolabili.**

L'agevolazione, tuttavia, non consiste in una vera e propria detassazione delle plusvalenze, ma ad una **detassazione vincolata al reinvestimento delle stesse**: viene, infatti, richiesto che **almeno il 90% del corrispettivo debba essere reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni agevolati** prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione.

Secondo quanto chiarito dal decreto attuativo, le spese interessate dall'agevolazione riguardano, i predetti costi ammissibili svolti direttamente dai soggetti beneficiari, mediante **contratti di ricerca da università o enti di ricerca, mediante società anche start-up.**

AGEVOLAZIONE SU CESSIONE	
Agevolazione	Condizioni
Detassazione totale plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi e IRAP	Almeno il 90% del valore della plusvalenza deve essere reinvestito nello sviluppo di altri beni agevolati o nel loro mantenimento (prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo alla cessione).

Anche in riferimento a tale fattispecie **si deve applicare la procedura di ruling.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO